D.D.G. n. 242 ..... Serv. 3

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 151 e 227, così come modificati dall'art. 2-quater, comma 6, lett. a), del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTO il D.P.Reg. n. 20 del 29.2.2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 6.4.2012 – S.O. n. 1, avente ad oggetto " regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali";

RICHIAMATA la circolare assessoriale nn. 7 del 16.3.2012, con la quale gli enti locali siciliani sono stati diffidati, a norma dell'art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, ad approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 entro il termine previsto dalla legge;

VISTO il D.A. n. 114 dell'11.6.2012, di nomina del sig. Vincenzo Lauro quale commissario ad acta presso il Comune di Piedimonte Etneo con il compito di curare, in via sostitutiva, l'iter approvativo del rendiconto di gestione per l'es. fin. 2011;

VISTA la nota, prot. n. 17822 del 27.09.2012, con la quale il sopracitato funzionario, nell'evidenziare le criticità che hanno determinato il ritardo nell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi presso il Comune in questione, non imputabili al commissario ad acta, ha chiesto un rinnovo dei termini di validità del decreto suddetto per portare a compimento l'incarico *de quo*;

RITENUTO di poter accogliere la superiore richiesta;

VISTO il D.A. n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi in premessa, è confermato l'incarico, conferito con il D.A. n. 114 dell'11.6.2012, al sig. Vincenzo Lauro presso l'Amministrazione Comunale di Piedimonte Etneo viene assegnato un ulteriore termine di giorni 30, decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento, per la definizione dello stesso;

Art. 2) Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n 40 dell'8.6.2012, il rimborso delle spese sostenute e le indennità contrattualmente previste, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Palermo, - 5 OTT. 2012

IL DIRIGENTE GENERALE
d.ssa Luciana Giammanco